

REGOLAMENTO (UE) 2018/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2018**

che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 ⁽²⁾ e (UE) 2015/1601 ⁽³⁾ del Consiglio, quale prevista dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, o l'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici dell'asilo e della migrazione. Lo scopo è altresì assicurare che tale reimpegno o assegnazione avvenga in modo trasparente.
- (2) La Commissione ha impegnato finanziamenti a favore di programmi nazionali degli Stati membri nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. La decisione (UE) 2015/1601 è stata modificata dalla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio ⁽⁵⁾. Tali decisioni hanno attualmente cessato di applicarsi.
- (3) Parte dei finanziamenti assegnati nel 2016 e in alcuni casi nel 2017 conformemente alle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 sono ancora disponibili all'interno dei programmi nazionali degli Stati membri.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare la quota residua degli importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione prevista dai programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare o trasferire almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale. Tali misure dovrebbero comprendere soltanto le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), e) e f), del regolamento (UE) n. 516/2014.
- (5) Ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, gli Stati membri si dovrebbero poter avvalere fino all'80 % di tali importi per affrontare altre sfide nei settori dell'asilo e della migrazione, in linea con il regolamento (UE) n. 516/2014. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno della quota residua degli importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi abbia luogo nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare per quanto concerne i principi di efficienza e trasparenza.

- (6) È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili al trasferimento e il numero di Stati membri da cui sono effettuati per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare i trasferimenti, tenendo conto delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati, o di altri richiedenti vulnerabili, e della situazione specifica dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale. Le disposizioni specifiche relative alle somme forfetarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro dovrebbero riflettere tale ampliamento.
- (7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per rivedere i programmi nazionali onde conformarsi alle modifiche pertinenti previste dal presente regolamento. È pertanto opportuno applicare una deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che, per la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, estenda di sei mesi il termine previsto per il disimpegno, al fine di completare la procedura di modifica dei programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (8) È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda al disimpegno di tali importi. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
- (9) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto concerne i trasferimenti degli importi ad altre azioni nel quadro del programma nazionale ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento non incide sui finanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014.
- (11) Gli obiettivi del presente regolamento sono perseguiti senza pregiudicare i negoziati in corso sulla riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 7 dicembre 2018 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) Tenuto conto della necessità di evitare il disimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GUL 180 del 29.6.2013, pag. 31).

- (16) Se il regolamento (UE) n. 516/2014 non sarà modificato prima della fine del 2018, i finanziamenti pertinenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali sostenuti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data l'urgenza della modifica del regolamento (UE) n. 516/2014, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 516/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 516/2014 è così modificato:

1) l'articolo 18 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale»;

b) al paragrafo 1, i termini «beneficiario di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014 e, in seguito, con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpiego di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il trasferimento di tali importi ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del pertinente programma nazionale. Un importo può essere reimpiegato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpiego o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.

Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure provvisorie istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 (*) e (UE) 2015/1601 del Consiglio (**), al fine di rafforzare la solidarietà e in conformità dell'articolo 80 TFUE, gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali importi ad azioni previste dai programmi nazionali per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinserimento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per quanto concerne le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale. Tali misure non comprendono le misure relative al trattamento. Qualora uno Stato membro reimpieghi o trasferisca le risorse al di sotto di tale percentuale minima, non è possibile trasferire la differenza tra l'importo reimpiegato o trasferito e la percentuale minima ad altre azioni previste a norma del programma nazionale.

(*) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(**) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpiegati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpiego o il trasferimento.

3 ter. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, il termine per il disimpegno degli importi di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo è prorogato di sei mesi.

3 quater. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo.»;

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e in materia di reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato dalla somma forfettaria.»;

2) nel titolo e nella formulazione introduttiva dell'articolo 25, i termini «beneficiari di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS
